



DELIBERAZIONE

n. 1736

del 13-11-2019

O G G E T T O

Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Cooperativa Sociale Onlus "Libra" di Marostica (VI) e l'Azienda ULSS 8 Berica per la gestione di una Comunità Alloggio Modulo Estensivo denominata "Il Bosco", con sede nel comune di Dueville (VI) per 12 posti.
Triennio 1/10/2019-30/09/2022

Proponente: UOC Direzione Amministrativa Territoriale - (DAT)
Anno Proposta: 2019
Numero Proposta: 1816

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio riferisce:

La Regione Veneto, con legge n. 22/2002, e successivi provvedimenti applicativi, nell'assumere come fine di pubblico interesse generale la promozione della qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, ha introdotto il sistema per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale quale condizione per sviluppare un rapporto di partnership con Soggetti privati, che possono erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario regionale, attraverso appositi accordi contrattuali.

Con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, la Giunta Regionale ha provveduto, conseguentemente, ad approvare lo schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le Aziende Ulss e gli Enti titolari di specifiche unità di offerta accreditate, che erogano prestazioni rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza.

Tramite la stipula di detti accordi, l'Azienda ULSS stabilisce le tipologie, le quantità e i corrispettivi tariffari delle prestazioni da erogare, nonché le modalità delle verifiche e dei controlli.

Questa Azienda aveva già in corso un accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale "Libra" di Marostica per la gestione della comunità alloggio per pazienti psichiatrici "Il Bosco", per n. 12 posti, stipulato con deliberazione n. 811 del 11/11/2014 dall'ex ULSS n. 6 "Vicenza", ora Azienda ULSS n. 8 "Berica", e successivamente prorogato per dare continuità all'erogazione dei servizi fino al 31/12/2019 con deliberazione n. 974 del 26/06/2019.

Si ricorda che la Cooperativa Sociale "Libra" di Marostica, già accreditata ai sensi della L.R. 22/2002 con D.G.R.V. n. 91 del 31/01/2012 per la gestione di una Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici "Il Bosco", ha presentato richiesta di trasformazione della struttura in Comunità Alloggio - modulo estensivo, con aumento di capacità ricettiva da 10 a 12 posti. A detta richiesta ha fatto seguito il Decreto del Dirigente Regionale del Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 186 del 3 novembre 2014, che ne ha autorizzato l'esercizio quale modulo estensivo per 12 posti.

Conseguentemente, la Cooperativa Sociale "Libra" ha presentato domanda di accreditamento per la gestione della Comunità Alloggio - modulo estensivo e in data 1/12/2015 è avvenuta la visita per l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, superata con esito positivo.

Va segnalato, inoltre, che la Giunta Regionale è intervenuta con provvedimento n. 1673 del 12 novembre 2018, con il quale ha approvato la programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale con l'obiettivo di dare adeguata risposta ai bisogni di trattamento e riabilitazione intensiva ed estensiva sanitaria e socio-sanitaria, in linea con quanto previsto in materia dai LEA.

Con detta deliberazione, è stato definito per ciascuna Azienda ULSS il fabbisogno di posti letto, articolati per tipologia di unità di offerta, fissando complessivamente in 205 la dotazione massima per l'Azienda ULSS 8 Berica che, a sua volta, ha presentato la proposta di piano di massima relativo alla distribuzione dei posti letto delle strutture residenziali extraospedaliere dell'area salute mentale, in ottemperanza alla citata DGRV 1673/2018.

Infine, con provvedimento n. 1437 del 01/10/2019, la Giunta Regionale, dopo aver accertato che questa Azienda ha rispettato con la propria proposta i vincoli della programmazione complessiva, modulando

in base alla rilevazione del fabbisogno i posti letto delle singole unità di offerta, ha approvato il piano di massima come di seguito articolato, includendo l'unità di offerta di cui trattasi:

<i>UDO</i>	<i>Posti letto</i>
CTRP tipo A	41
CTRP tipo B	41
CA estensiva	62
CA base	35
GAP	26
Totale	205

Ne consegue che, con decorrenza dal 01/10/2019 e per tre anni, è ora possibile approvare l'allegato accordo contrattuale (All. 1), redatto sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1438/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato di specifico documento tecnico integrativo, con il quale si dà quindi forma al rapporto di collaborazione con la Cooperativa Sociale "Libra" di Marostica (VI) per la gestione di una comunità alloggio modulo estensivo per 12 posti, denominata "Il Bosco", superando il precedente stipulato con la citata deliberazione n. 811/2014.

Rispetto allo schema-tipo regionale, l'allegato accordo contiene inoltre, una serie di integrazioni, specificatamente riassunte nei sottoriportati articoli:

- all'art. 2, al fine di dettagliare le modalità di erogazione del servizio oggetto di accordo, si fa rimando all'allegato 1/A quale documento tecnico integrativo;
- all'art. 3, è stato evidenziato l'obbligo in capo all'Azienda ULSS di acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori al momento della stipula dell'accordo;
- all'art. 4, in materia di remunerazione e pagamento delle prestazioni, è stato indicato l'ammontare della retta giornaliera, tariffata con la citata DGRV 1673/2018, in complessivi €. 113,00 (+ IVA 5%) e suddivisa come segue:
 - €. 67,80 (+IVA 5%) a carico dell'Azienda
 - €. 45,20 (+IVA5%) a carico dell'utente.

Infine, è stato introdotto il seguente articolo, aggiuntivo dello schema-tipo regionale:

- art. 11, tutela dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.

L'accordo ha decorrenza dal 1° ottobre 2019, con validità triennale e conseguente scadenza al 30/09/2022, come fissato all'art. 6 dell'accordo medesimo.

Ne consegue che, con effetto dal 01/10/2019, vengono revocate la precedente deliberazione n. 811 dell'11/11/2014 di stipula dell'accordo e la successiva n. 974 del 26/06/2019 di proroga al 31/12/2019.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare l'allegato accordo contrattuale (All. 1), corredato di specifico documento tecnico integrativo, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti con la Cooperativa Sociale Onlus "Libra" di Marostica (VI), per la gestione di una comunità alloggio modulo estensivo, denominata "Il Bosco", con sede nel Comune di Dueville (VI), per una capacità ricettiva di 12 posti, per le motivazioni indicate in premessa;
2. di riferire che, fermi restando gli elementi di fondo dello schema-tipo regionale, sono state inserite le specifiche indicate in premessa, quali elementi atti a favorire lo sviluppo della rete dei servizi e del rapporto di partnership tra i contraenti;
3. di stabilire che l'accordo decorre dal 01/10/2019, con rinnovo triennale e conseguente scadenza al 30/06/2022;
4. di stabilire, altresì, che dal 01/10/2019 la retta giornaliera di accoglienza presso la comunità alloggio estensiva "Il Bosco", con sede a Dueville, ammonta a complessivi €. 113,00 (+IVA 5%) ed è suddivisa come segue:
 - ✓ €. 67,80 (+IVA 5%) a carico dell'Azienda
 - ✓ €. 45,20 (+IVA 5%) a carico dell'utente;
5. di affidare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale il controllo dell'adeguata applicazione dell'allegato accordo contrattuale;
6. di revocare le deliberazioni n. 811/2014 e n. 974/2019 con effetto dall'1/10/2019, data di decorrenza dell'accordo contrattuale in argomento, per le motivazioni indicate in premessa;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to per il Dr. Giampaolo Stopazzolo - Dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 14-11-2019 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 14-11-2019 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 8 BERICA E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "LIBRA" DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO DENOMINATA "IL BOSCO".

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 8 Berica (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi, n. 37, p.iva/c.f. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore dott. Giovanni Pavesi, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

l'Ente Cooperativa Sociale Onlus "Libra" sita in Marostica (VI) - Via S. Gaetano n. 18, p. iva/c.f. 02572840243, nella persona del dott. Giorgio Spigarolo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *"l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale"*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000"*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *"l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente"*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della

disciplina definita dalla Giunta regionale “*mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli*”;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5/09/2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, è applicata alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale sulla base di quanto disposto con DGRV 1673 del 12/11/2018;
- il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio, rilasciata ai sensi della LR n. 22 del 2002 giusto Decreto del Dirigente Regionale del Settore Accreditamento Area Sanitaria n. 186 del 03/11/2014, per una capacità ricettiva totale massima di n. 12 posti letto, attraverso la quale eroga prestazioni a livello residenziale a carattere sanitario e sociosanitario per l'unità di offerta: Comunità Alloggio Modulo Estensivo denominata “Il Bosco”, con sede a Dueville (VI);
- che il Soggetto Cooperativa Sociale Onlus “Libra” sita in Marostica (VI) è in attesa del riconoscimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi della LR n. 22 del 2002 della Comunità Alloggio Modulo Estensivo “Il Bosco” in quanto inserita nel piano di massima della programmazione del sistema dell'offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale dell'Azienda ULSS 8 Berica, approvato con DGRV n. 1437 dell'01/10/2019, ai sensi della citata DGRV 1673/2018.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la gestione una Comunità Alloggio Modulo Estensivo denominata “Il Bosco”, per 12 posti, collocata nella sede di Dueville (VI) in Via Villanova n. 98/100, già autorizzata all'esercizio con provvedimento in premessa citato.

Nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di unità di offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato

Il Soggetto erogatore:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto erogatore;
 - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
 - adeguamento e mantenimento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

Infine, garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto erogatore.

L'Azienda ULSS acquisisce idonea certificazione antimafia al momento della stipula del presente accordo.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto di quanto previsto nel Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente Accordo contrattuale.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

Per ogni utente accolto presso la Comunità Alloggio Modulo Estensivo, l'Azienda corrisponderà l'ammontare giornaliero di €. 67,80 (+ IVA 5%).

E' posta a carico dell'utente la compartecipazione giornaliera quantificata in €. 45,20 (+IVA 5%), come previsto con DGRV 1673/2018.

La retta complessiva rimarrà invariata per l'intera durata del presente accordo, salvo eventuali sopravvenuti obblighi normativi.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto erogatore entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

Il Soggetto erogatore si impegna a conseguire e mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente per l'accoglienza in detta specifica unità di offerta.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard fissati all'art. 3 del Documento Tecnico Integrativo 1/A, allegato al presente accordo contrattuale e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dal 01/10/2019, data di approvazione del piano di massima della programmazione del sistema dell'offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale dell'Azienda ULSS 8 Berica, citato in premessa, ha durata triennale e rimane in vigore fino all'adozione del successivo atto.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di mancato conseguimento o revoca dell'Accreditamento Istituzionale per il funzionamento della Comunità Alloggio Modulo Estensivo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 180 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni ai pazienti accolti fino all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale

Il Soggetto erogatore accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di

disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Articolo 10 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice del foro competente.

Articolo 11 – Tutela dati personali

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90. In ottemperanza alle disposizioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo il D. Lgs. 101/2018), il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto accreditato è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante specifico l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.

Il Soggetto accreditato si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Articolo 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per la Cooperativa Sociale Onlus
"Libra"

Il Legale Rappresentante

Data

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per la Cooperativa Sociale Onlus
"Libra"

Il Legale Rappresentante

Data

**DOCUMENTO TECNICO INTEGRATIVO
DELLO SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE
DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI
TRA L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
"LIBRA" DI MAROSTICA (VI) PER LA GESTIONE DI
UNA COMUNITA' ALLOGGIO MODULO ESTENSIVO DENOMINATA "IL BOSCO"**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la gestione di una Comunità Alloggio Modulo Estensivo, denominata "Il Bosco" la cui titolarità è in capo alla Cooperativa Sociale Onlus "Libra" di Marostica, nella sede di Dueville in Via Villanova n. 98/100, autorizzata all'esercizio per 12 posti letto e in attesa di riconoscimento di accreditamento istituzionale.

Si tratta di un'unità di offerta socio-sanitaria dell'area salute mentale, destinata a pazienti con medio-bassi livelli di autonomia, per i quali è necessaria un'assistenza continuativa su 24 ore giornaliere e progetti terapeutico riabilitativi a lungo termine.

Art. 2 – Criteri di accesso e modalità di ammissione

Potranno essere accolti nella Comunità Alloggio Modulo Estensivo persone con le seguenti caratteristiche:

- età di norma superiore ai 40 anni;
- con schizofrenia e psicosi schizofreniche, sindromi affettive gravi, gravi disturbi di personalità sono da considerarsi diagnosi elettive; la malattia deve essere severa e persistente e accompagnata da scarsa autonomia personale e sociale;
- eventuale comorbidità con una malattia organica grave; in analogia con le altre unità di offerta della salute mentale,
- sono esclusi i pazienti affetti da demenza, ritardo mentale medio o grave.

Per costoro, la procedura di accesso avverrà previa proposta di inserimento da parte dello Psichiatra del Dipartimento di Salute Mentale che segue il caso.

Ai sensi della DGRV 1873/2018, la durata massima del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato è fissata in 48 mesi, estendibili a 72 mesi, con rivalutazione annuale in UVMD.

Art. 3 – Il personale

In ottemperanza a quanto fissato con DD.G.R.V. nn. 1616/2008 e 748/2011, il numero degli operatori in organico deve essere tale da garantire un rapporto operatore/utente almeno pari 0,70/1.

In particolare deve essere assicurata una adeguata presenza programmata per:

- Infermiere con lo scopo di garantire lo svolgimento delle specifiche competenze infermieristiche nell'arco della giornata
- Operatore socio sanitario e/o operatore tecnico assistenziale
- Educatore-animatore (o tecnico della riabilitazione psichiatrica)
- Psicologo psicoterapeuta.

L'Azienda ULSS 8 Berica assicura interventi con accesso programmato per:

- medico di medicina generale;
- medico psichiatra;
- assistente sociale.

Art. 4 – Impegni del Soggetto erogatore

La Cooperativa Sociale Onlus "Libra" si impegna a:

- collaborare attivamente per la definizione dei nuovi inserimenti presso la struttura Comunità Alloggio Modulo Estensivo;
- collaborare per la definizione del progetto terapeutico riabilitativo personalizzato per individuare le caratteristiche e i bisogni generali degli ospiti a cui l'attività ordinaria della Comunità deve rispondere e saper valutare, di conseguenza, l'efficacia, l'efficienza e la pertinenza degli interventi;
- identificare l'unità di offerta Comunità Alloggio Modulo Estensivo nella Carta dei servizi, dettagliando l'insieme dei servizi sanitari, assistenziali e alberghieri garantiti in coerenza con le procedure di autorizzazione e di accreditamento e di quanto ulteriormente pattuito con il presente accordo. Mettere a disposizione le parti comuni presenti nella struttura;
- impiegare personale, almeno nella quota del 50%, in particolare OSS, con esperienza specifica maturata nella gestione di pazienti con patologia psichiatrica acquisita in servizi analoghi (reparti ospedalieri, CTRP, Comunità alloggio per pazienti psichiatrici);
- dare continuità di presenza nella Comunità del medesimo personale
- presentare al Medico Psichiatra referente del DSM il piano di formazione annuale previsto dai requisiti per l'accreditamento, prevedendo idonee attività di formazione sulla gestione delle problematiche psichiatriche, anche avvalendosi degli specialisti ULSS e favorendo la partecipazione degli operatori della Comunità ad eventuali iniziative di formazione attivate dall'Azienda;
- provvedere all'eventuale acquisto con denaro degli ospiti e relativa contabilità di vestiario personalizzato, calzature e oggetti personali;
- accompagnare gli ospiti, con le modalità in vigore presso l'Ente, per visite specialistiche ambulatoriali, accessi al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri (ad esclusione dell'assistenza di tipo continuativo presso reparti ospedalieri da parte del personale della Comunità Alloggio Modulo Estensivo anche per i soggetti in misura di sicurezza);
- aggiornare annualmente, in collaborazione con lo Specialista Psichiatra, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP), come previsto dalla normativa sull'accreditamento e definire la progettazione annuale delle attività della Comunità;
- garantire l'assistenza alberghiera completa dichiarata nella carta dei servizi;
- predisporre un programma di attività che tenga in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. possibilità di riposo, possibilità di avere dei momenti individuali, possibilità di partecipazione ad attività organizzate, ...).

Art. 5 – Impegni dell'Azienda ULSS

L'Azienda ULSS n. 8 "Berica" si impegna a garantire quanto segue:

- accesso programmato del Medico di Medicina Generale;
- accesso programmato di un Assistente Sociale;
- accesso programmato di un Medico Psichiatra che:
 - verifica l'attuazione dei PTRP degli utenti;
 - esegue un monitoraggio clinico psichiatrico sugli ospiti della struttura.

Art. 6 - Verifica di conformità

La verifica di conformità viene disposta con periodicità annuale dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale per accertare:

- il rispetto delle condizioni fissate dall'accordo contrattuale;
- la regolare esecuzione del servizio sotto il profilo tecnico e funzionale;
- la corrispondenza complessiva tra i dati contrattuali, quelli contabili ed i documenti giustificativi (fatture, registri presenze, elementi fattuali quali evidenze di natura non documentale).

I risultati documentali della verifica, raccolti in una scheda riassuntiva, sono inviati alla Cooperativa Sociale per l'accettazione e la relativa sottoscrizione.

Entro i successivi quindici giorni, la scheda, sottoscritta da entrambe le parti, viene trasmessa al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza dell'accordo, la Cooperativa Sociale, quale soggetto erogatore, dovrà inviare al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale una relazione sull'attività realizzata nell'anno precedente, che evidenzierà in particolare il numero e la tipologia degli utenti seguiti, le

modalità di utilizzo degli strumenti di valutazione concordati con il Dipartimento di Salute Mentale, gli esiti delle attività e gli eventuali elementi di criticità.

Art. 7 – Sistema informativo

L'Azienda ULSS, in collaborazione con il Soggetto erogatore, tiene aggiornato il flusso degli ingressi e delle dimissioni oltre che tutte le informazioni degli applicativi APT e STS.

Art. 8 - Fatturazione del servizio e pagamenti

La Cooperativa Sociale Onlus “Libra” di Marostica emette mensilmente fattura in formato elettronico, nei termini e con modalità previsti dalla normativa in vigore, corredata dell’elenco mensile delle persone accolte nella Comunità, residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 8 Berica.

L’IVA è applicata nella misura ridotta qualora prevista dalla normativa vigente.

La Cooperativa Sociale provvederà a fatturare:

- all’Azienda ULSS 8 Berica la retta omnicomprensiva di € 67,80 (+IVA5%) pro die pro-capite per tutti gli ospiti della Comunità;
- ai pazienti la retta alberghiera omnicomprensiva di € 45,20 (+IVA5%) pro die pro-capite, secondo le modalità definite nel contratto di ospitalità sottoscritto al momento dell’ingresso nella Comunità.

In sede di liquidazione, le giornate di assenza per ricovero, o per altro motivo, sono considerate presenza al 100% per quanto attiene alle prime tre giornate di assenza continuativa; consegue che, per detto periodo, sia l’Azienda che l’ospite sono tenuti a corrispondere per intero la retta giornaliera. Dal quarto giorno, invece, la rispettiva retta sarà corrisposta in misura ridotta del 25%.

In caso di assenza viene garantito il mantenimento del posto per 30 giorni. Trascorso un mese di assenza l’inserimento è concluso.

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte dell’Azienda ULSS, previa verifica dei dati contenuti nel suddetto elenco, a seguito del ricevimento della regolare fattura.

L’Azienda ULSS, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Resta inteso che è facoltà dell’Azienda ULSS di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L’Ente erogatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche a pena di nullità assoluta del presente accordo.

L’accordo è soggetto ad una clausola risolutiva espressa operante nel caso in cui siano state effettuate transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l’Azienda ULSS 8 Berica

Il Direttore Generale

Per la Cooperativa Sociale Onlus
“Libra”

Il Legale Rappresentante

Data